



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 58 del 23/11/2022

Novità per l'erogazione di fringe benefit per l'anno d'imposta 2022

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 il D.L. 176/2022, cd. Aiuti quater.

Lo stesso prevede, per l'anno 2022, l'innalzamento fino all'importo di 3.000 euro, della soglia di esenzione prevista per i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.

Il decreto interviene derogando ulteriormente a quanto previsto dal Decreto-legge n. 115/2022, c.d. Aiuti-Bis, il quale aveva stabilito che il valore dei beni e dei servizi fosse esente da contribuzione e imposizione fiscale fino alla soglia di 600 euro.

All'interno della categoria di beni e servizi sono incluse anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore da parte del datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Riportiamo di seguito a titolo esemplificativo alcuni beni e servizi che possono essere riconosciuti entro il limite di esenzione:

- buoni acquisto e buoni carburante;
- generi in natura prodotti dall'azienda;
- auto ad uso promiscuo, alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e prestiti aziendali;
- uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali: telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

L'agevolazione si applica limitatamente all'anno d'imposta 2022. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

L'Agenzia evidenzia come il regime indicato rappresenti una deroga all'art. 51, comma 3 del TUIR, che stabilisce un'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori nel limite di 258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest'ultimo, l'inclusione nel reddito imponibile dell'intero ammontare.

Inoltre, preme sottolineare che l'importo dei beni e dei servizi rappresenta un'agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al bonus carburante, previsto dall'art. 2 del DL n. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, la quale prevede la possibilità per il datore di lavoro di erogare ai dipendenti uno o più buoni carburante nel limite massimo di esenzione pari a 200 euro annuali.

Riepilogando, per l'anno 2022, i beni e servizi erogati dal datore di lavoro nei confronti del singolo lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di:

- 200 euro per quanto riguarda i buoni carburante;
- 3.000 euro per l'insieme di altri beni e servizi erogati, compresi eventuali ulteriori buoni carburante, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Non è prevista alcuna franchigia di esenzione da tassazione qualora tali soglie vengano superate. Il superamento delle soglie indicate comporta quindi l'assoggettamento a tassazione ordinaria dell'intero valore che concorre a formare il reddito.

Per quanto riguarda il rimborso delle utenze domestiche, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E del 04 novembre 2022, ha chiarito che sono comprese le utenze collegate al servizio idrico e dell'energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti sulla base di titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere dalla residenza o dal domicilio e a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

In riferimento alla documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l'entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro, l'Agenzia individua due alternative:

- l'acquisizione e la conservazione della documentazione attestante il pagamento delle utenze, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
- l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle.



Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri per evitare che le stesse siano rimborsate più volte.

Da ultimo, l'Agenzia chiarisce che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati